



# COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Deliberazione n° 40</b>	<b>Oggetto</b>
<b>Del 18/07/2019</b>	<b>Regolamenti. Approvazione Regolamento tutela legale.</b>
Immediata esecutività	

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di luglio alle ore 21.22 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

		Presenti	Assenti
	Conti Riccardo	X	
1	Poggialini Alessandro		X
2	Bini Silvio	X	
3	Ciani Diego		X
4	Poggialini Sara	X	
5	Bari Marco	X	
6	Bracalente Massimo	X	
7	Caliani Sofia	X	
8	Bracalente David	X	
9	Papini Fabio	X	
10	Zanobi Mauro	X	
11	Fanani Giovanni	X	
12	Belloni Marino	X	
		11	2

Sono presenti senza diritto di voto gli Assessori Sigg.ri: Borgogni Elisabetta, Lingua Valeria, Poggialini Sara, Bini Silvio.

Con l'intervento del Segretario Comunale Dott. Luzzetti Lucio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Conti Riccardo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL PRESIDENTE  
F.to Sig. CONTI RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. LUZZETTI LUCIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 27 AGO, 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luzzetti Lucio

OGGETTO: Regolamenti. Approvazione Regolamento tutela legale.

Il Sindaco illustra l'argomento.

Seguono l'intervento del Segretario Comunale e gli interventi dei Consiglieri (Allegato A).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 67 del DPR 268/1987 prevede che *"L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento"*. ;
- l'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, recependo il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987, stabilisce che *"il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (...). In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa (...)"*;
- la tutela legale opera sia con l'assunzione degli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento giudiziale, sia attraverso il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento da parte del dipendente, qualora il Comune non abbia garantito l'assistenza legale sin dall'apertura del procedimento giudiziario e quest'ultimo si sia concluso con atto o sentenza di merito che esclude ogni responsabilità ed addebito a carico del dipendente;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'art. 7 bis del D.L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015, ha modificato l'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 prevedendo che gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possano assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave;

**RILEVATO** che la norma sopra citata colma parzialmente una lacuna dell'ordinamento normativo, spesso causa di incertezze interpretative, affermando che la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del suo operato, ma deve essere tenuto indenne delle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto;

**CONSIDERATO** che alcune Corti dei Conti regionali auspicano l'adozione di un apposito regolamento per far fronte a richieste di rimborso, tra tutte Corte dei Conti Campania, sezione

controllo parere n. 102 del 06/05/2019, dove si suggerisce, considerando che la materia del ristoro delle spese legali comporta scelte discrezionali con “vantaggi economici per gli stessi amministratori” che beneficiano del rimborso medesimo, l’adozione di appositi regolamenti per garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa. “Le disposizioni di tali regolamenti, infatti, dovrebbero stabilire i “criteri e [le] modalità cui le amministrazioni stesse dovrebbero attenersi per l’assegnazione o il riparto dello stanziamento” e dunque per i singoli provvedimenti di rimborso”;

**RITENUTO** pertanto opportuno adottare uno specifico regolamento con il quale sono state normate procedure e introdotte cautele per l’esercizio del diritto al patrocinio legale e/o al rimborso delle spese di tutela giudiziaria, estendendo l’istituto anche agli amministratori come ribadito dal citato art. 7 bis del D. L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015;

**Preso atto:**

- del parere tecnico espresso dal Responsabile Area Amministrativa sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che si allega;

**Con voti:**

FAVOREVOLI	9 (Sindaco + Consiglieri di maggioranza + Consiglieri: Fanani Giovanni – Belloni Marino)
ASTENUTI	2 (Consiglieri: Papini Fabio – Zanobi Mauro)
CONTRARI	0

**D E L I B E R A**

- 1) di approvare il “Regolamento tutela legale”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva, separata, votazione risultata la seguente:

**Voti:**

FAVOREVOLI	9 (Sindaco + Consiglieri di maggioranza + Consiglieri: Fanani Giovanni – Belloni Marino)
ASTENUTI	2 (Consiglieri: Papini Fabio – Zanobi Mauro)
CONTRARI	0

**D E L I B E R A**

L’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

## ALLEGATO "A"

### INTERVENTI

Il Sindaco spiega che il Regolamento è nato dalla necessità, così come anche richiesto da una recente valutazione della Corte dei Conti, di dover provvedere a regolamentare il rapporto dell'Ente nei confronti dei dipendenti e degli amministratori qualora ci sia la richiesta di un patrocinio legale. Dovendo chiarire da subito le normative che sono attualmente in essere e quelle che sono le necessità di dover stabilire delle regole a seguito delle quali l'Ente riconosce il patrocinio a coloro che poi lo richiederanno, nel presente Regolamento sono state indicate quali sono le prerogative per poter richiedere il patrocinio, le modalità per poterlo richiedere, le condizioni affinché l'Ente riconosca il patrocinio per l'assistenza legale, quindi riconosca ai dipendenti e amministratori le spese per assistenza legale e quali sono le procedure, ben determinate e definitive. Questo perché da oggi in poi sia chiara la posizione nel caso in cui nascano dei procedimenti penali.

Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale per ulteriori chiarimenti.

Il Segretario Comunale spiega che il tema del Regolamento è la richiesta di rimborso delle spese legali da parte di amministratori o dipendenti che siano stati sottoposti ad azione per responsabilità penale nei confronti dell'Ente (casi come abuso d'ufficio - peculato - concussione - corruzione). La norma in generale è del 1982 e da questa data la materia è normata, ma non definita. Nel 1982 vennero individuati gli elementi per poter usufruire del beneficio del rimborso delle spese legali da parte di Amministratori o dipendenti sottoposti a procedimento penale. Gli elementi erano e sono a tutt'oggi:

- 1) che l'Ente abbia espresso il gradimento per il legale che il dipendente o l'amministratore intende nominare e questo lo fa con un atto formale, con una delibera. Quindi un gradimento che è preventivo quantomeno a giudizio penale.
- 2) che venga assolto dal procedimento penale, anche in sede istruttoria, con formula piena, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.
- 3) a livello giurisprudenziale si creavano dei problemi e si riferisce al conflitto di interessi, perché anche se sussistono i primi due elementi, la Corte dei Conti in più casi aveva indicato che se vi era potenziale conflitto di interesse ( ad esempio perché il dipendente era stato sottoposto ad azione di responsabilità disciplinare o nel giudizio si era in qualche modo costituita l'Amministrazione nei confronti dell'Amministratore) e in quei casi vi era evidente conflitto di interessi; poi vi sono i cosiddetti conflitti latenti che sono stati oggetto di varie interpretazioni da parte di varie Corti dei Conti.

Pertanto il problema vero, che sta alla base di tutta questa materia, è alla fine il regolamentare il conflitto di interessi. Fino ad aprile di quest'anno non si reputava la necessità di un Regolamento che disciplinasse la materia consiliare per poter beneficiare di quanto detto prima (i primi due elementi), ma vi era una giurisprudenza abbastanza altalenante perché alcune Corti dei Conti si erano espresse in merito alla necessità di un Regolamento Comunale, altre Corti dei Conti si erano espresse in senso negativo; erano comunque Corti dei Conti "minori" (Molise e Basilicata), perché a livello nazionale, sembrerà strano, ma ci sono Corti dei Conti che hanno un peso maggiore di altre. Ad esempio la Lombardia, la Campania, la Toscana e il Lazio sono Sezioni che hanno un peso giuridico più rilevante rispetto ad un Molise. In aprile si è pronunciata la Campania che ha detto che si può rimborsare in presenza di quegli elementi, ma ci vuole un Regolamento a monte, che dirima ogni possibilità di conflitto di interesse. Quindi alcuni Comuni si sono messi a lavorare su questo tema e siamo arrivati a questa fattispecie di Regolamento. Il Regolamento di fatto prevede una

prima fase che è quella dell'accettazione della tutela legale. La prima fase viene fatta all'inizio del procedimento penale dove il dipendente o l'amministratore è tenuto a comunicare all'Amministrazione il fatto e in quella comunicazione indica anche il legale di fiducia nominato (massimo 2 legali) e comunica anche quello che è il preventivo della spesa. Poi viene fatta una valutazione da parte della Giunta sull'ammissione a beneficio del dipendente e viene così pubblicata la famosa delibera di gradimento. La seconda fase riguarda il rimborso effettivo e va a maturare nel momento in cui o il giudice di merito o il giudice preliminare si va ad esprimere sulla fattispecie che si fosse verificata e quindi il giudice di merito o il giudice preliminare dirà che il dipendente o l'amministratore è assolto o il procedimento è archiviato, perché il fatto non costituisce reato oppure il fatto non sussiste. Dopo questa fase il dipendente o l'amministratore potrà richiedere il rimborso. Il procedimento essendo normato, esclude ogni fattispecie possibile di conflitto di interesse; cosa che non lo sarebbe se non vi fosse una normativa regolamentare, in quanto vi sarebbe la possibilità, magari da parte dell'organo politico, di esprimere gradimento nei confronti di un politico e non esprimerlo magari nei confronti di un dipendente o l'esatto contrario. Si potrebbero quindi verificare delle ipotesi che potrebbero dar luogo al conflitto di interesse. C'è anche una eccezione che riguarda il procedimento di fronte alla Corte dei Conti e tale procedimento è un procedimento anch'esso (si parla di Procura della Corte dei Conti e non della Corte dei Conti normale), ma un giudizio vero e proprio a tutti gli effetti. Anche qui si può ottenere il beneficio qualora non venga rilevata in capo all'amministratore o al dipendente la colpa grave. Ultimo elemento è "i tempi della giustizia" e siccome questi non sono veloci in questo Paese, potremmo avere un'ipotesi in cui un dipendente, un amministratore viene assolto in primo grado con la formula piena, ma magari il P.M. fa appello (la durata media di un processo penale in Italia è intorno agli undici anni) e questo dipendente o amministratore si troverebbe ad anticipare le spese per l'appello, essendo stato già prosciolto con la formula piena in primo grado; in questo caso il Regolamento prevede la possibilità di liquidargli il 25% delle spese previste per l'appello; pertanto è una tutela e comunque anche qui è normata la modalità per ottenere il beneficio. Per tutte queste motivazioni è stato deciso di fare il Regolamento.

Il Consigliere Belloni Marino dice che da una prima presentazione sembra un Regolamento fatto per i dipendenti, ma chiede se riguarda anche gli Assessori.

Il Segretario Comunale risponde che riguarda anche gli Amministratori (Assessori e Consiglieri).

Il Consigliere Papini Fabio chiede se questo Regolamento è retroattivo.

Il Segretario Comunale risponde che non è retroattivo.

Il Consigliere Papini Fabio chiede se il Regolamento è allacciato ad una polizza assicurativa, chiede se è il Comune che paga.

Il Segretario Comunale spiega che le assicurazioni pagano solo ed esclusivamente, dopo ripetute richieste, il legale, previa un'analisi che fanno loro nel mondo delle assicurazioni. Se c'è una polizza dell'Ente, l'Ente prima di pagare può azionare la polizza, altrimenti paga l'Ente direttamente.

Consigliere Papini Fabio: ammesso e concesso che questo è un Comune con delle situazioni particolari, ammesso e concesso che poi il Comune si debba fare carico di quelle che sono le spese, secondo lui si tappa una falla e se ne crea un'altra. Mentre se ci fosse un Regolamento in cui si prevede di istituire una polizza assicurativa che copra, lui sarebbe più propenso, anziché pagare di tasca.



# COMUNE DI BUONCONVENTO

PROVINCIA DI SIENA

**OGGETTO: Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".**

**Art. 49: Pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:**

**"Regolamenti. Approvazione Regolamento tutela legale".**

**Il sottoscritto Dott. Luzzetti Lucio, Segretario Comunale – in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.**

**Li, 12.07.2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Responsabile dell'Area Amministrativa)  
(Dott. Luzzetti Lucio)**





# COMUNE DI BUONCONVENTO

PROVINCIA DI SIENA

## "REGOLAMENTO TUTELA LEGALE"

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o per il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori comunali, nei procedimenti di responsabilità civile o penale o amministrativa-contabile aperti nei confronti degli stessi.

#### Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato, nonché al Sindaco e agli amministratori che vengano coinvolti in procedimenti giudiziari per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato, oltre che al Segretario Generale.

2. Non possono essere ammessi al patrocinio legale o rimborsate spese legali a favore dei seguenti soggetti:

a. soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge;

b. collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

#### Art. 3 - Esclusioni

1. Non è consentita l'ammissione al patrocinio o il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o amministratore, ovvero in cui il dipendente o amministratore sia parte attrice e non convenuto.

#### Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

a. in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente, intervenga decisione che esclude ogni responsabilità a carico del dipendente;

b. in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;

c. in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

2. Si ha conclusione favorevole anche in caso di archiviazione del procedimento in fase istruttoria, qualora in questa sede venga esclusa la responsabilità del dipendente.

#### Art. 5 - Istanza

1. Il dipendente o l'amministratore, per poter essere ammesso al patrocinio ovvero al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati dal presente regolamento, deve presentare istanza scritta al responsabile dell'Area Amministrativa nel termine massimo di 30 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario, salvo comprovato legittimo impedimento.

2. L'istanza è redatta in carta semplice e deve contenere:

- a. la richiesta di ammissione al patrocinio, o di rimborso delle spese legali, e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
- b. copia dell'atto giudiziario notificato;
- c. la comunicazione del nominativo del legale scelto corredata di preventivo di parcella onde verificare il non superamento dei parametri massimi stabiliti per gli onorari forensi (oggi approvate con DM 55 del 10/03/2014) e l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il compenso indicato dovrà essere distinto per le diverse fasi di giudizio, al fine di potere quantificare e, conseguentemente, consentire il rimborso limitatamente all'attività effettivamente espletata;
- d. la dichiarazione della eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione;
- e. l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

#### **Art. 6 - Procedimento**

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, ricevuta l'istanza del dipendente, valuta preventivamente i requisiti e le condizioni previsti dal presente regolamento, procede a trasmettere l'istruttoria alla Giunta Comunale che con deliberazione motivata può procedere:

- a) all'ammissione o al diniego del riconoscimento del patrocinio legale;
- b) all'ammissione al regime di rimborso delle spese legali, ovvero al diniego.

2. Il patrocinio legale opera allorché l'Amministrazione Comunale, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o contabile amministrativa nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati nella legge e nel presente regolamento, non ritenendo sussistente neanche in via potenziale alcun conflitto di interesse con l'ente, riconosce il patrocinio legale e si impegna a liquidare, in caso di esito positivo del giudizio, e qualora ne permangano le condizioni, i relativi oneri di difesa.

3. Il rimborso delle spese legali opera a seguito di valutazione ex post della sussistenza dei presupposti, allorché l'Amministrazione, non avendo riconosciuto ex ante il patrocinio sin dalla apertura del procedimento per la presenza di un conflitto di interessi, rifonde al dipendente le spese legali sostenute solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione che conclude favorevolmente, per il dipendente, il procedimento escludendone l'elemento psicologico del dolo e della colpa grave.

4. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, a seguito dell'ammissione al patrocinio legale, provvede ad adeguare l'accantonamento al fondo spese legali.

#### **Art. 7 - Obbligatorietà**

1. I dipendenti o amministratori che non provvedano agli adempimenti previsti nei tempi e con le modalità prescritte nel presente regolamento non saranno ammessi al patrocinio legale e al rimborso delle spese legali.

### **CAPO II - PATROCINIO LEGALE**

#### **Art. 8 - Condizioni per l'ammissione**

1. Il riconoscimento del patrocinio legale opera solo in presenza di capi di imputazione o di addebiti di responsabilità il cui nesso di causalità sia direttamente legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio od all'adempimento dei compiti d'ufficio.

2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della relativa attività istituzionale. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente/amministratore.

3. L'ammissione al patrocinio legale è subordinata, pertanto, alla preventiva verifica dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

- a. Esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti, anche della propria immagine, facenti capo all'Amministrazione;
- b. Rapporto organico di servizio che deve sussistere fra soggetto ammesso ed Amministrazione al momento della commissione del fatto oggetto del procedimento;
- c. Inerenza dei fatti: deve accertarsi la diretta connessione del contenzioso processuale con l'amministratore o l'ufficio rivestito dal dipendente. Gli atti e i fatti che costituiscono oggetto



del procedimento giudiziario devono essere stati posti in essere nell'espletamento del servizio e nell'adempimento di mansioni e dei doveri d'ufficio e per la realizzazione dei fini dell'Ente.

d. carenza di conflitto di interessi: in merito agli atti e fatti contestati al dipendente/amministratore deve accertarsi la coincidenza tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente, i quali devono aver agito nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e non per fini personali; pertanto, deve valutarsi la sussistenza dell'eventuale situazione di contrasto tra i fatti e gli atti compiuti rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione.

Il conflitto di interessi deve ritenersi comunque sussistente:

- a. quando il procedimento civile, penale o contabile sia attivato dall'Ente;
- b. quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento giudiziale, il fatto contestato abbia comportato l'irrogazione di una sanzione disciplinare al dipendente superiore a quella minima prevista dal codice disciplinare. In ipotesi in cui si verifichi l'archiviazione del procedimento disciplinare, si deve ritenere non sussistente il conflitto di interesse.

### **Art. 9 - Svolgimento del patrocinio legale**

1. Il dipendente/amministratore che ha richiesto il patrocinio deve informare tempestivamente l'amministrazione dell'andamento del giudizio.
2. Il patrocinio può essere concesso per massimo 2 avvocati.
3. L'Amministrazione liquida ai legali incaricati, ed agli eventuali consulenti di parte (sempre nel limite massimo di 2), le parcelle relative all'attività professionale svolta solo a consuntivo, salvo i casi di cui all'art. 11. Resta inteso che l'Amministrazione potrà procedere alla liquidazione del compenso nei limiti delle tariffe forensi vigenti.

## **CAPO III - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI**

### **Art. 10 - Procedura**

1. L'istanza del dipendente/amministratore viene ammessa al regime del rimborso delle spese legali qualora non si ravvisi, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'art. 8, un potenziale conflitto tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente o amministratore, emergente nell'atto che dispone l'archiviazione o l'assoluzione del dipendente o amministratore, da rilevarsi in sede di istruttoria di ammissione al beneficio.

2. Con il provvedimento deliberativo di ammissione al regime del rimborso delle spese legali, il Responsabile dell'Area Amministrativa definisce la spesa sulla base del preventivo di parcella rimesso dal legale, o dai legali, e contenuto nella domanda di cui all'art.5. In caso di preventivo di importo superiore alla tariffa professionale, l'Amministrazione procederà al rimborso solo nei limiti della tariffa, rimanendo a carico del dipendente/amministratore la parte eccedente. Quindi, dopo la previsione delle somme necessarie al competente capitolo di spesa attingendo agli accantonamenti effettuati, il Responsabile dell'Area Amministrativa provvede all'impegno di spesa.

3. Il rimborso avviene su richiesta dell'interessato e a condizione che questi abbia comunicato all'Ente l'apertura del procedimento nei propri confronti, nei modi e nelle forme previsti nel presente regolamento.

4. A tal fine, il dipendente o amministratore trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) copia della sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità, del dipendente o dell'amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;

b) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa;

c) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.

5. Il responsabile del procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica:

a. Che il dispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole del procedimento;

b. Che lo stesso dispositivo escluda qualsiasi responsabilità del dipendente.

Nel caso in cui emergano responsabilità disciplinari, si dà corso al procedimento stesso, secondo le norme di legge e del CCNL. La piena conoscenza dei fatti e quindi il termine per la decorrenza del procedimento o del suo riavvio, è fissato nel momento della trasmissione del dispositivo della sentenza definitiva all'Ufficio per i procedimenti disciplinari od al competente

Dirigente, secondo la gravità delle infrazioni commesse. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione, ovvero con una sanzione non superiore a quella minima prevista dal codice disciplinare, si potrà dare luogo al rimborso delle spese legali.

c. Che il rimborso delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Ente. Qualora sia invece previsto, trasmette la documentazione alla compagnia assicurativa.

d. Che, in ogni caso, dal dispositivo della sentenza non emerga un conflitto di interessi fra amministrazione e dipendente.

#### **Art. 11 - Anticipazioni**

1. Il dipendente ammesso al regime del rimborso delle spese legali può chiedere anticipazioni per la liquidazione delle parcelle del proprio legale, nel limite del 25% delle spese da sostenere: ciò è previsto solo in caso di emissione di un provvedimento giurisdizionale favorevole ancorchè non definitivo. A tale scopo, allega alla domanda copia del provvedimento giurisdizionale medesimo, nonché copia della parcella quietanzata. La concessione dell'anticipazione è subordinata al verificarsi di tutti gli altri presupposti, diversi dalla definitività della decisione, previsti dal presente regolamento per il rimborso.

2. In caso di conclusione non favorevole, l'anticipazione viene recuperata con le stesse modalità previste per i sequestri e pignoramenti delle retribuzioni, comprensiva degli interessi legali.

3. L'anticipazione viene concessa nei limiti della capienza delle retribuzioni del dipendente fino al pensionamento obbligatorio.

### **CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **Art. 12 - Giudizi contabili**

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, l'Ente non assume la difesa ma eventualmente rimborsa le spese legali. In tali casi, il rimborso può essere effettuato esclusivamente in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della L. 20/94, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 D.L. 543/96, convertito dalla L. 639/96. Sono esclusi i casi di archiviazione, prescrizione, estinzione, fasi preliminari o decisioni in rito. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 10, D.L. 203/05, convertito con modifiche nella L. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

#### **Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Le norme del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili, anche alle controversie non ancora definite in relazione alle quali l'Amministrazione abbia espresso il proprio gradimento al legale nominato dal dipendente od amministratore sottoposto a giudizio. A tali controversie si applicano le disposizioni sul rimborso delle spese legali.

2. Sono ammesse al rimborso le istanze degli amministratori comunali riferite a sentenze emesse dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento.

#### **Art. 14 - Polizza assicurativa**

1. L'Ente può tutelare i dipendenti e gli amministratori stipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della Assicurazione delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente e dell'amministratore nel processo civile e/o penale.

2. Il Responsabile del procedimento competente in materia assicurativa, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, ne dà immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.

3. La polizza copre tutte le spese per l'assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali. Il rimborso massimo è fissato nella polizza.

4. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dalla Assicurazione sono a carico del Comune.

5. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori per la responsabilità civile e contabile di fatti e atti propri verso l'Ente.



# COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato all' Albo Pretorio del Comune il giorno **27 AGO. 2019** e così per 15 giorni consecutivi.

Li, **27 AGO. 2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Luzzetti Lucio

---

## ESECUTIVITA':



Art. 134 c. 4 D.Lgs 267/2000  
(immediatamente eseguibile)



Art. 134 c. 3 D.Lgs 267/2000  
(dopo 10 gg. Dalla pubblicazione)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Luzzetti Lucio